

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3138

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per gli Italiani all'Estero e l'Immigrazione**

(BONIVER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1991

Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie
in sede internazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre più frequentemente negli ultimi tempi si è presentata la necessità di far fronte ad impegni finanziari derivanti da iniziative in sede internazionale dirette a favorire processi di pace, di riconciliazione nazionale o comunque di carattere umanitario.

Nei casi in cui è stato possibile ricondurre le iniziative stesse nell'ambito della partecipazione obbligatoria all'azione di specifiche organizzazioni internazionali, si è fatto fronte agli impegni predetti attraverso l'erogazione di contributi alle stesse organizzazioni nel quadro, ove necessario, di specifici accordi parziali. In altri casi, per iniziative concretizzabili nell'invio di aiuti umanitari e di emergenza in Paesi in via di sviluppo, si è fatto ricorso agli strumenti previsti dalla legge n. 49 del 1987.

Sono tuttavia emerse recentemente varie forme di intervento che non sono finanziabili né con contributi alle organizzazioni internazionali a valere sugli appositi capitoli di bilancio, né con i fondi della citata legge n. 49 del 1987.

Attualmente l'Italia è chiamata, ad esempio, a partecipare alle missioni comunitarie di monitoraggio in Slovenia e Croazia; al programma di controllo del disarmo e ad altre iniziative in Iraq; alle iniziative assunte in sede di Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa; al negoziato «Cieli aperti»; alle iniziative per favorire la pace e la riconciliazione nazionale in Somalia e in Mozambico.

Gli impegni di cui trattasi possono comportare l'erogazione di contributi volontari generalmente connessi ad operazioni in favore della pace o l'assunzione di oneri diretti.

In entrambi i casi, comunque, l'attuale struttura del bilancio del Ministero degli affari esteri non consente l'imputazione delle relative spese.

Al fine di evitare il frequente ricorso a specifici provvedimenti di legge (come da ultimo accaduto per il fondo fiduciario a favore della Cambogia e per alcuni contributi volontari alle Nazioni Unite), che espongono il Paese al disagio derivante dai ritardi dovuti ai tempi di approvazione legislativa, appare indispensabile la predisposizione del presente provvedimento che valuta inizialmente in lire 3 miliardi annui la spesa derivante dalla partecipazione italiana alle iniziative di cui trattasi.

La spesa è stata valutata sulla base degli oneri già assunti nel corso del presente anno e delle esigenze attualmente manifestatesi. Si tratta comunque di oneri difficilmente quantificabili in via preventiva: ciò ha consigliato l'introduzione del principio del trasferimento all'esercizio successivo delle somme eventualmente non impegnate al termine di ciascun anno finanziario, sì da consentire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie.

Per quanto concerne gli interventi diretti, ipotizzati in alternativa alla erogazione di contributi, possono menzionarsi, in particolare, le spese per il noleggio di velivoli, natanti, automezzi; le spese per apparecchiature tecniche di telecomunicazione, di rilevamento, sanitarie; le spese per la preparazione e lo svolgimento di negoziati e per l'invio di esperti nei settori dell'assistenza e della formazione; le spese per affitto di locali, e simili.

RELAZIONE TECNICA

Premesso che il disegno di legge in esame è inteso a consentire la corretta imputazione in bilancio di oneri difficilmente prevedibili in quanto connessi ad iniziative direttamente collegate all'evoluzione della situazione internazionale, si indicano qui di seguito gli impegni già quantificabili per il corrente anno, che si presume possano essere assunti come base per la proiezione triennale:

Quota di partecipazione al fondo comune predisposto dalla Presidenza olandese della Cooperazione politica europea per le spese di monitoraggio in Slovenia e Croazia (ECU 666,78 al cambio di 1.534)	L.	1.022.840.000
Trattamento di missione per venti unità di supporto alle attività di monitoraggio in Jugoslavia messe a disposizione dal Ministero della difesa per un periodo di sei mesi	»	432.600.000
Spese di assicurazione per il personale impegnato nel monitoraggio per la durata di sei mesi (massimale medio 200 milioni meno aliquota assicurativa 1,60 per cento)	»	44.800.000
Contributo alla Commissione speciale istituita dal Consiglio di sicurezza per il disarmo dell'Iraq (dollari USA 1.000.000 al cambio di 1.270) ...	»	1.270.000.000
Contributi a spese di soggiorno a Roma per i partecipanti al negoziato di riconciliazione nazionale in Mozambico	»	110.000.000
Contributi a spese di viaggio dei partecipanti agli incontri per la riconciliazione nazionale in Somalia	»	119.000.000
TOTALE ...	L.	<u>2.999.240.000</u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

2. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che può essere aggiornato annualmente. Il Ministro degli affari esteri informa annualmente il Parlamento delle singole iniziative avviate in attuazione della presente legge.

3. Le somme per le attività previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.